

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO-TIROLER ETSCHLAND

II. LEGISLATURA
II. LEGISLATURPERIODE

SEDUTA 83^a_{te} SITZUNG
7-1-1955

INDICE - INHALTSANGABE

Disegno di legge n. 114 bis: Estensione della vigilanza regionale alle Casse rurali.

Disegno di legge n. 165: Modificazioni all'ordinamento degli Enti Provinciali per il Turismo di Trento e di Bolzano.

Disegno di legge n. 169: Modificazioni alla legge regionale 10-11-1950, n. 21.

Disegno di legge n. 170: Modificazioni alla legge regionale 10-11-1950, n. 20.

Disegno di legge n. 158: Autorizzazione di supercontribuzioni comunali per l'anno 1954, a sensi dell'art. 69 dello Statuto regionale (5° provvedimento).

Voto presentato dai Consiglieri regionali Mitolo, Mantovani, Panizza, Dell'Antonio, Menapace, Defant, e Fioreschy, riguardante i mutilati, gli invalidi e i congiunti di caduti della R. S. I.

Interrogazioni ed interpellanze.

Disegno di legge n. 143 bis: Costituzione del Comune di Nogaredo.

Gesetzentwurf Nr. 114 bis: Ausdehnung der regionalen Ueberwachung auf die Raiffeisenkassen.

Gesetzentwurf Nr. 165: Abänderungen zur Ordnung der Landesverbände für den Fremdenverkehr von Trient und Bozen.

Gesetzentwurf Nr. 169: Abänderungen zum Regionalgesetz vom 10. November 1950 Nr. 21.

Gesetzentwurf Nr. 170: Abänderungen zum Regionalgesetz vom 10. November 1950, Nr. 20.

Gesetzentwurf Nr. 158: Ermächtigung zur Anwendung von Gemeindegewerbesteuerzuschlägen für das Jahr 1954 im Sinne des Art. 69 des Regionalstatutes (5. Verfügung).

Empfehlung an das Parlament der R. R. Mitolo, Mantovani, Panizza, Dell'Antonio, Menapace, Defant und Fioreschy, betreffend die Kriegsverwehrten, Invaliden und Angehörigen der Gefallenen der R. S. I.

Anfragen und Interpellationen.

Gesetzentwurf N. 143 bis: Errichtung der Gemeinde Nogaredo.

Presidente: dott. SILVIUS MAGNAGO

Vicepresidente: avv. RICCARDO ROSA

(Ore 9.30).

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Appello nominale.

PRUNER (Segretario - P.P.T.T.): (fa l'appello nominale).

PRESIDENTE: Lettura del processo verbale.

PRUNER (Segretario - P.P.T.T.): (legge il processo verbale).

PRESIDENTE: Osservazioni sul verbale? Il verbale è approvato. Prima di iniziare i lavori vorrei comunicare al Consiglio Regionale che ieri è morta Maria Odorizzi, sorella del Presidente della Giunta regionale. A nome del Consiglio Regionale esprimo al Presidente della Giunta avv. Odorizzi le più sentite condoglianze per il grave lutto che lo ha colpito.

Bevor wir mit den Arbeiten beginnen möchte ich dem Regionalrat die Mitteilung machen, dass gestern Fräulein Maria Odorizzi, Schwester des Präsidenten des Regionalausschusses gestorben ist. Im Namen des Regionalrates drücke ich dem Präsidenten des Regionalausschusses Dr. Odorizzi das herzlichste Beileid aus, für den schweren Verlust der ihn getroffen hat.

Sono pervenute al Consiglio alcune interrogazioni: una del cons. Defant concernente il funzionamento dell'Istituto di credito regionale a medio e lungo termine; un'altra del cons. Defant rivolta all'Assessore all'Agricoltura e Foreste sul progetto di legge dei patti agrari.

Vorrei pregare i Consiglieri che hanno ricevuto il nuovo permanente ferroviario di restituire, se è ancora in loro possesso, quello vecchio.

Ich möchte alle Räte ersuchen, die bereits die Freikarte für die Staatsbahnen erhalten haben, die abgelaufene Freikarte, insofern sie noch in ihrem Besitz ist, zurück zu erstatten und dem Präsidium zu übergeben.

Comunico che oggi si lavora fino alle ore 14. Vorrei poi subito chiedere al Consiglio se vogliamo continuare lunedì: domani non è possibile, qualcuno dice martedì, qualcuno mercoledì.

ALBERTINI (Pres. G. P. Trento - D.C.): E' meglio martedì, perchè noi abbiamo riunione del

Consiglio provinciale, perciò vorremmo avere il lunedì libero.

PRESIDENTE: Allora oggi fino alle 14, e poi si riprende martedì. Martedì si farà pure fino alle 14.

Heute wird also bis 14 Uhr gearbeitet und die nächste Sitzung beginnt Dienstag. Auch Dienstag werden wir bis 14 Uhr arbeiten.

Punto IV dell'Ordine del giorno: disegno di legge n. 114 bis: « *Estensione della vigilanza regionale alle Casse rurali* ».

E' stato detto chiaramente nell'invito che si continua con il vecchio Ordine del giorno per poi iniziare col nuovo.

Lettura della relazione della Giunta.

BENEDIKTER (Assess. Affari Gen. - S.V.P.): (legge la relazione).

PRESIDENTE: (Legge la relazione della Commissione agli Affari Generali). E' aperta la discussione generale. — Se nessuno prende la parola è posto ai voti il passaggio alla discussione per articoli: unanimità.

Art. unico:

« *Ferma restando la competenza degli organi dello Stato e della Banca d'Italia per tutto quanto riguarda la disciplina della raccolta del risparmio e dell'esercizio del credito e la relativa vigilanza, le disposizioni della legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7, concernente la vigilanza sulle cooperative, si applicano anche alle cooperative di credito salvo quanto disposto dal comma seguente:*

A parziale modifica dell'art. 15 della legge citata, la previsione delle cooperative di credito è diretta;

a) *a controllare il funzionamento sociale ed amministrativo;*

b) *ad accertare la sussistenza dei requisiti relativi alla iscrizione nel registro delle cooperative, nonché l'osservanza in genere delle norme di legge e statutarie;*

c) *a prestare assistenza e consiglio agli organi delle cooperative ai fini del retto funzionamento di esse e del miglior conseguimento degli scopi statutari e mutualistici e per la rimozione immediata di eventuali irregolarità rilevate.* ».

A questo articolo è stato presentato un emendamento e precisamente al II comma, a firma Benedikter, Berlanda, Samuelli: sopprimere la parola « parziale », poi cambiare « art. 15 » in « art. 16 ». Tutto questo al secondo comma dell'articolo che ho letto, cioè il secondo comma suonerebbe così: « A modifica dell'art. 16 della legge citata, la revisione... ecc. ».

BENEDIKTER (Assess. Affari Gen. - S.V.P.): Per quanto concerne il riferimento è una semplice rettifica, perchè l'articolo della legge è il 16 e non il 15. Per la eliminazione della parola « parziale », cioè la Giunta ha ritenuto di proporre per evitare una interpretazione troppo restrittiva di questo inciso dell'articolo unico.

PRESIDENTE: E' posto ai voti l'emendamento preletto: unanimità.

E' posto ai voti l'articolo preletto: unanimità.

E' chiaro che si deve aggiungere la formula della pubblicazione. (*Segue votazione a scrutinio segreto*).

Esito della votazione: votanti n. 34: 34 sì.

La legge è approvata all'unanimità.

Punto V dell'Ordine del giorno: Disegno di legge n. 165: « *Modificazione all'ordinamento degli enti provinciali per il turismo di Trento e di Bolzano* ».

BERLANDA (Assess. Ind. Comm. Tur. - D.C.): (legge la relazione della Giunta).

PRESIDENTE: Lettura della relazione della Commissione.

GELPI (D.C.): (legge la relazione della Commissione).

PRESIDENTE: E' aperta la discussione generale. La parola al presidente Albertini.

ALBERTINI (Pres. G. P. Trento - D.C.): Ritengo che la legge che ci viene proposta corrisponda ad alcune esigenze fondamentali di lavoro dei consigli provinciali del turismo, che sono effettivamente pleorici e molto complessi, non adatti alle necessità di una certa sveltezza e dinamica nel prendere i loro provvedimenti. Partecipando infatti alle sedute del consiglio abbiamo dovuto constatare la carenza di un organo intermedio fra il consiglio provinciale dell'ente ed il presidente, per cui molti provvedimenti dovevano essere assunti per ratifica dal consiglio o, comunque, non predisposti opportunamente.

Quindi le ragioni che hanno portato al disegno di legge sono valide e sicuramente porteranno un

contributo notevole per soddisfare questa esigenza di struttura dell'ente stesso.

Devo però fare alcune osservazioni, che sono di natura generale, sull'impostazione data dalla legge circa sia la giunta esecutiva che il collegio dei revisori dei conti. Comprendo che le norme di questa legge sono norme provvisorie e quindi sono dettate in questo momento senza la necessità di una precisione, come infatti deduciamo dal fatto che la giunta non ha precisato i propri compiti nei confronti dei compiti del consiglio, e solo siamo su una delega che il consiglio fa alla giunta stessa, cioè si istituisce un organo il quale non ha competenze precise, se non quelle di predisporre le iniziative da sottoporre all'approvazione del consiglio ed attua la delega di poteri che il consiglio gli vorrà dare, non competenze proprie, stabilite e fondate sulla legge.

Forse questo è derivato dal fatto di introdurre una precisazione solo dopo che si è sperimentata l'attività della giunta sul piano pratico. Quindi non insisterei; però vi è una cosa che mi ha fatto specie: i componenti della giunta sono precisati dal secondo comma. Non credo sia opportuno precisare i componenti della giunta, forse sarebbe meglio inserire anche alcuni membri ai quali lasciare la libertà nel consiglio a decidere.

Vi sono dei consiglieri provinciali del turismo rappresentanti di enti pagatori, fra i quali la Provincia per esempio, e veramente non siamo lì in qualità di esperti del turismo perchè dobbiamo agire nel campo del turismo, siamo lì perchè la legge ha consentito una rappresentanza della Provincia, la quale ha un determinato interesse nel campo del turismo, ed è un ente erogatore di contributi; c'è l'associazione degli albergatori che, oltre ad essere lì per vedere come sono amministrati i fondi che paga l'associazione, s'interessa anche alla attività del consiglio e quindi del turismo in quel settore. Può darsi che il consiglio ravvisi la opportunità di nominare nella giunta anche rappresentanti di altri enti che sono lì, e non solo quegli specificatamente dell'attività alberghiera.

Quindi se dobbiamo stabilire 5 membri, come propone la Commissione, direi che per lo meno due membri siano lasciati alla discrezione del consiglio.

Nel consiglio non vi sono esperti in materia turistica, ma solo dei rappresentanti, come i presidenti delle aziende autonome. In un ente pubblico ci sono gli esperti che sono quelli che possono disporre e dare gli indirizzi all'ente e che possono essere esperti più o meno per la loro esperienza, come possono anche non essere esperti, ma sono lì in rappresentanza di un diverso in-

teresse, l'interesse pubblico. Quindi lascerei due posti alla discrezione del consiglio.

Per il controllo della gestione finanziaria bisogna dire che l'ente provinciale per il turismo è un ente autarchico locale; senza dubbio locale, speciale, diverso dai comuni, dagli altri enti locali, ma è un ente locale comunque. È applicabile agli amministratori di questo ente la responsabilità, il concetto della responsabilità degli amministratori degli enti locali autarchici, prevista dagli art. 251 e seguenti della legge comunale e provinciale. È un ente soggetto a tutela da parte della Giunta regionale, quindi mi pare che non si possa istituire un collegio sindacale secondo le norme del Codice Civile perché altra è la natura dell'ente.

Le norme del Codice Civile disciplinano la responsabilità degli amministratori e del collegio dei sindaci con proprie responsabilità perché le società non hanno che la loro sfera di autonomia e la responsabilità loro propria. Le società non hanno il controllo dell'autorità superiore, sono libere di perseguire i loro scopi, i loro interessi, salvo le responsabilità che possono derivare e le azioni che i soci e i sindaci possono fare ecc. Quindi non si può istituire il collegio sindacale senza infrangere i vincoli discendenti dalla responsabilità amministrativa per gli amministratori. Quindi si attiene all'ente del turismo non il collegio dei sindaci quanto l'istituto dei revisori, magari precisando — ed è giusto — come è stato fatto, i compiti di questo collegio, che la legge provinciale e comunale non precisa; infatti dice che il bilancio consuntivo dell'ente viene trasmesso al consiglio dopo che un collegio dei revisori lo ha esaminato.

Qui la norma è troppo generica e imprecisa; qui invece viene precisato quello che fa il controllo del servizio di cassa; questo è assai utile, perché rende più penetrante il controllo dei revisori. Però non mi pare possibile pretendere che questi revisori partecipino alle sedute della giunta e del consiglio, perché non hanno nessuna responsabilità, e non possiamo dare ad essi una responsabilità tale e quale quella del collegio dei sindaci delle società private, rette e fondate sulle norme del Codice Civile.

Per cui quando la Commissione legislativa ha voluto richiamarsi al Codice Civile mi pare che è andata fuori strada. Ci sono dei precedenti di enti non autarchici che richiamano le norme del Codice Civile, li ho visti nella legge 9 maggio 1949 che disciplina l'ente ENAL, nel decreto ministeriale 8 marzo 1950 per l'Istituto nazionale di assistenza sociale, i quali effettivamente non sono so-

cietà, sono enti che hanno natura pubblica o perseguono dei fini pubblici e hanno effettivamente un collegio dei revisori per il quale sono richiamate le norme del Codice Civile, in quanto applicabili.

Però vi è una distinzione fra questi enti e l'ente provinciale per il turismo, il quale è un ente pubblico, mentre questi enti sono enti di interesse pubblico, che la legge dello Stato riconosce perché perseguono interessi dello Stato. Quindi li è stato possibile istituire, in un certo qual modo, un collegio dei revisori con la natura, se non propria, completa, dei sindaci, ma qui forse non è il caso e non ritengo di creare un istituto di questa natura in un ente pubblico locale qual è l'ente provinciale del turismo; e quindi mi permetterò di presentare alcuni emendamenti che manterranno la sostanza del provvedimento nel senso delle competenze ecc. ma si richiameranno alla legge comunale e provinciale in quanto applicabile e chiederanno che venga tolta la partecipazione di questo collegio dei revisori alle sedute del consiglio e della giunta stessa.

PARIS (P.S.D.I.): Indubbiamente questa legge dovrebbe rappresentare un progresso nel campo della funzionalità degli enti provinciali per il turismo perché nella conformazione attuale fra il presidente e il consiglio, effettivamente, come ha osservato il Presidente Albertini, manca un organo intermedio. Il consiglio degli enti provinciali per il turismo è un organo pletorico, composto di 32 persone che si trovano nel capoluogo della provincia, giungendo dalla periferia, quindi non è sempre agevole la convocazione dell'organo; e poi non è nemmeno buon procedimento quello di sottoporre a organi così numerosi questioni tecniche, esecutive, decisioni, come ad esempio — riguardo all'organo specifico — se un pieghevole deve essere fatto in questo formato, a due o tre colori, come si deve curare la propaganda, la tale manifestazione se deve essere dotata di questo premio, se deve essere portato il tal vincitore alla radio, e così via.

Quindi ottima l'idea di introdurre la giunta esecutiva; giunta esecutiva che però in questo progetto di legge non ha compiti specifici: vigila sull'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione. Mi pare che qui più che altro, dato che il numero dei dipendenti degli enti provinciali per il turismo non è molto cospicuo, il presidente potrebbe compiere agevolmente questa funzione.

Credo che l'Assessore abbia preparato questa legge dicendo: mettiamola in esecuzione così,

guardiamo che cosa risulta ed in seguito vedremo se è conveniente specificare meglio questi compiti e portare allora delle modifiche. Per quanto riguarda il numero dei membri della giunta questo emendamento l'ho proposto al Consiglio, perché ritengo sia opportuna una rappresentanza un po' più larga per il fatto che sono interessate le zone di turismo, le zone di montagna che hanno due stagioni, la estiva e l'invernale, ed altre che hanno solo l'estiva.

Quindi è giusto che tutte queste zone interessate abbiano un loro rappresentante che possa portare una parola non solo dei loro interessi ma anche degli interessi comuni e soprattutto dell'esperienza di questi operatori nel campo del turismo. Quanto poi alla questione dei revisori dei conti anche qui non vedo la partecipazione dei revisori dei conti ai lavori della giunta, perché la giunta — vedo — non decide delle spese, ma decide, cioè esemplifica, dà disposizioni al segretario, consiglia il segretario ed il presidente sul modo di attuare le decisioni prese dal consiglio che comportano degli oneri finanziari. Quindi, non essendo chiamata la giunta a doversi pronunciare per quanto riguarda le spese, non vedo quale funzione possano assumere i membri del collegio dei revisori dei conti, semmai limiterei tale facoltà al presidente del collegio dei revisori, e non a tutti tre, anche perché credo che questa giunta sia chiamata a riunirsi abbastanza di frequente, ed è giusto che questi revisori abbiano rimborsate le spese, e forse anche un gettone di presenza; ora se si riuniscono 30 o 40 volte all'anno, le spese di viaggio e il gettone di presenza fanno un importo non molto rilevante ma tuttavia abbastanza notevole che, credo, si aggiri sul mezzo milione. Ora mi pare che spendere mezzo milione per trenta persone che vanno a sedersi e non hanno niente da dire, sia proprio gettare via il denaro. Ecco perché non sono d'accordo nemmeno con l'emendamento apportato, cioè non accorderei neanche questa facoltà.

GELPI (D.C.): Il punto centrale del provvedimento è l'art. 2 e le maggiori critiche che al provvedimento sono state portate riguardano l'art. 2. Ora qui noi dobbiamo decidere senza inutili giri di parole se all'art. 2 vogliamo configurare un collegio di sindaci o dei semplici revisori dei conti.

Se siamo per il collegio sindacale, salvo qualche lieve modifica di ordine formale, possiamo accettare l'art. 2 nella formulazione attuale. Se accettiamo il concetto dei revisori dei conti l'art. 2 non ha più ragione d'essere. Non si tratta di formulare degli emendamenti, si tratta di sopprimere semplicemente l'art. 2, perché quando leggo

che «il controllo della gestione finanziaria degli Enti provinciali per il Turismo di Trento e di Bolzano è demandato ad un collegio di tre revisori. Il collegio dei revisori controlla il servizio di cassa e di economato, verifica l'esistenza delle attività, ecc. Esso compila e presenta apposite relazioni al Consiglio sull'andamento dell'amministrazione», allora debbo dire che evidentemente qui si configura il collegio dei sindaci, e se il collegio dei sindaci ha questi doveri e deve compiere queste attività, necessariamente deve partecipare alle sedute del consiglio di amministrazione e della giunta esecutiva. Quindi dobbiamo scegliere: vogliamo un collegio sindacale o dei semplici revisori dei conti? Il problema è qui. E' un problema che mi trova quasi indifferente.

Il Consiglio deve scegliere e valutare l'opportunità di eventuali mutamenti; penso che se noi vogliamo compiere un esperimento - e questa legge rappresenta un esperimento per ulteriori passi in avanti -, è bene configurare un collegio di sindaci, così come prescritto all'art. 2. E' un esperimento, ricordiamolo. Sarà forse l'art. 2 un mostriciattolo ma è pur sempre un qualche cosa di nuovo per aprirsi un varco, un tentativo, per una futura maggiore regolamentazione dell'ente; con i revisori dei conti torniamo allo statu quo ante.

MANTOVANI (M.S.I.): Ho partecipato alle riunioni della Commissione. I membri della Commissione si sono trovati d'accordo sul concetto della necessità di creare un organismo che sia un po' più agile del consiglio di amministrazione, per cui si è arrivati a proporre la composizione di una giunta al pari di quelle che in altri organismi, come società anonime, sono i comitati esecutivi. Poi siamo passati al concetto di attuare una revisione, e più che una revisione un controllo sullo ente provinciale per il turismo e su questo concetto siamo arrivati a stabilire la necessità di introdurre in questo ente anche un collegio che abbiamo denominato dei revisori dei conti, perché era forse — trattandosi di un ente pubblico — improprio chiamarlo collegio dei sindaci.

Li abbiamo configurati con la funzione specifica del sindaco in qualsiasi società, azione ben precisata dal Codice Civile. Per quanto riguarda poi il fatto se devono e possono partecipare alla riunione ci siamo richiamati esplicitamente all'articolo del Codice il quale dice che i sindaci possono partecipare alle riunioni dei comitati ristretti o esecutivi, possono e devono partecipare alle sedute del consiglio di amministrazione. E' logico che devono partecipare soltanto nella fase della compilazione del bilancio consuntivo i sindaci, che non hanno nessun voto deliberativo ma soltanto

consultivo; possono essere consultati su determinate questioni di ordine tecnico che si riferiscono magari alla contabilità.

Però, siccome è detto nell'articolo che devono essere scelti fra persone di specifica competenza tecnica, allora voi chiamate persone di specifica competenza turistica per fare il revisore dei conti dell'ente del turismo?! E' perfettamente inutile, perchè allora potete delegare un funzionario qualsiasi della Regione ad adempiere questa funzione.

Perciò sono nettamente contrario all'emendamento proposto dal Presidente della Giunta provinciale e manterrò la mia posizione, cioè quella che il collegio dei revisori dei conti partecipi alle sedute del consiglio di amministrazione e, se vuole, a quelle della giunta esecutiva, con tutte le funzioni allo stesso devolute.

ALBERTINI (Presidente G. P. Trento - D.C.): Volevo solo precisare, dopo quello che ha detto il Presidente della Commissione, che non è che si voglia attenuare la portata dell'articolo ecc. I revisori dei conti non hanno alcuna responsabilità, sono nominati dal proprio consiglio solo per aiutarlo a prendere le opportune deliberazioni sui conti consuntivi e sulla situazione patrimoniale di un determinato ente pubblico, perchè gli amministratori di enti pubblici hanno delle responsabilità che non hanno gli amministratori di società private.

Per esempio gli amministratori di società private hanno una responsabilità civile, gli amministratori di enti pubblici hanno una responsabilità formale contabile, che non hanno gli amministratori di società private. Cioè c'è sempre la presunzione del danno quando si prendono deliberazioni non conformi alla legge o si dà esecuzione a provvedimenti illegittimi o non approvati superiormente; non c'è un'autonomia completa negli enti pubblici, perchè vi è appunto la tutela dello Stato, in questo caso della Regione.

E' come se in un comune noi trasformassimo i revisori dei conti in collegio sindacale: come si fa a congegnare la responsabilità degli amministratori e di questi sindaci con la specie di controllo dell'autorità provinciale?

Sono due istituti nettamente distinti: uno nel campo del diritto privato, uno nel campo del diritto pubblico. Hanno potuto mettere i revisori nel collegio sindacale in quanto applicabili secondo le norme del Codice Civile, a degli enti pubblici che perseguono interesse pubblico riconosciuto dallo Stato, ma non è mai esistito e non esiste oggi l'istituto dei sindaci come vogliamo introdurlo noi.

Non si può fare un esperimento, caso mai sarebbe meglio pensare, ripensare questo provvedi-

mento, ritornarlo alla Commissione legislativa, perchè effettivamente gli emendamenti possono essere notevoli e possono creare una confusione tecnica domani nella legge che ne esce.

Forse è più utile ritirarlo e discuterlo in Commissione legislativa, anche con queste osservazioni. Guardate che queste osservazioni sono fondate e preoccupa l'emanare un disegno di legge di questa natura in questa forma. Anche noi dobbiamo fare le cose nel limite del possibile con una certa serietà e non creare confusioni di questa natura che non sono compatibili con l'ordinamento vigente.

BERLANDA (Ass. all'Ind. Comm. Tur. - D.C.): Raccolgo queste osservazioni. Effettivamente si è voluto tentare un esperimento in attesa di regolamentare tutta la materia; cioè alla Giunta regionale è parso che effettivamente legiferare sugli enti provinciali per il turismo e non comprendere le pro loco sarebbe sbagliato. In via sperimentale si faceva una legge che presenta delle penetrazioni in campi nuovi e non del tutto regolamentati.

Indubbiamente la impostazione data dal dott. Albertini può lasciar perplessi me e qualche collega di Commissione, per cui, essendo necessario approfondire la cosa, è utile posporre l'esame del disegno di legge, per vedere i riflessi specifici di queste nuove modificazioni.

E' vero, per esempio, che nell'art. 2 si tentava di evitare che il consiglio dell'ente del turismo scegliesse nel proprio seno i revisori, perchè scegliendoli nel proprio seno non c'è più una seria penetrazione nel lavoro che devono fare. E' per mantenere questa possibilità che dopo si va a richiamare le norme del Codice Civile, perchè se no, se applichiamo le norme previste nella Legge comunale e provinciale, i revisori vanno scelti nel seno del consiglio.

E' vero che il concetto è nuovo; perciò domanderei alla Presidenza di spostare il disegno di legge di qualche punto in questo Ordine del giorno, in modo da svolgere le necessarie consultazioni. La prima modifica però dico che la potremo accettare nel senso che l'aumento da 4 membri più il presidente a 5 più il presidente della giunta esecutiva, è una cosa che può essere presa in considerazione, anche per poter dare la rappresentanza ad altri organismi che sono presenti nel consiglio dell'ente.

In sostanza mi riserverei di avere un contatto con la Commissione legislativa, ove la Presidenza del Consiglio mi consenta di posporre questo argomento perchè è una proposta sostanziale e vorrei avere il tempo di studiarla.

PRESIDENTE: La parola al cons. Mantovani.

MANTOVANI (M.S.I.): Vorrei dire al Presidente Albertini che quando riconosce l'art. 31, riconosce tutte le funzioni di questi...

BERLANDA (Ass. all'Ind. Comm. Tur. e Trasporti - D.C.): Le accetta anche!

ALBERTINI (Pres. G. P. Trento - D.C.): Possono essere!

MANTOVANI (M.S.I.): Quindi riconosce anche queste funzioni e qualifiche come sindacali, perchè sono funzioni caratteristicamente sindacali, quando però li vuole escludere dal consiglio d'amministrazione allora li squalifica e non sono più sindacali...

ALBERTINI (Pres. G. P. - D.C.): Risponda al quesito di fondo se è applicabile un istituto di diritto privato ad un ente locale di diritto pubblico. A questo si deve rispondere.

MANTOVANI (M.S.I.): Ed allora questa non è la sede opportuna per esaminare questa legge; noi abbiamo votato un altro concetto.

DEFANT (P.P.T.T.): Si sta facendo, mi pare, una grande confusione. L'ente provinciale del turismo è un ente autarchico, o, se vogliono chiamarlo, autonomo, ma nello spirito del legislatore era autarchico, cioè aveva poteri che esercitava con una certa libertà caratterizzata da un fatto principale cioè dalla nomina dall'alto e non elettiva; quindi con un controllo esclusivamente burocratico, fuori da ogni ingerenza della pubblica opinione, cioè del contribuente. Questa è la caratteristica fondamentale di questo ente di carattere pubblico.

La legge comunale e provinciale specifica le attribuzioni e i poteri ecc. di due enti a carattere elettivo, e quindi il controllo, in prima sede viene già esercitato dal consiglio comunale e dal consiglio provinciale, i quali a loro volta poi possono dal loro seno eleggere, anzi eleggono i revisori. Questo negli enti a carattere elettivo.

L'ente provinciale del turismo è un ente burocratico, e questa è la differenza fondamentale che in tutta la legislazione italiana si trascurò; un conto è l'ente burocratico ed un conto è l'ente a carattere elettivo.

Il meccanismo amministrativo l'abbiamo visto: un consiglio di amministrazione pletrico ed il presidente. Una lacuna c'era e l'ha rilevata la Giunta regionale creando un organo intermedio: la giunta esecutiva. Se fosse una società privata direi subito che può andare; trattandosi di un ente pubblico pongo dei dubbi. Il meccanismo di controllo da che cosa è costituito?

Di fronte al contribuente — perchè torniamo sempre alla base — di fronte al contribuente, il controllo di legittimità o anche di merito che potrà esercitare la Regione può essere soddisfacente? Questa è la domanda fondamentale che deve porsi la Giunta e la Commissione, perchè noi rappresentiamo qualcuno che è al di fuori di noi e di questa sala, ma questo qualcuno è quello che paga. Io parto sempre da questo presupposto, e il presupposto fondamentale è di tutelare gli interessi di colui che paga per mantenere in vita certe istituzioni ed enti, i quali devono raggiungere determinati fini. Il controllo è sufficiente?

Anche su questo punto ci possono essere dei dubbi. Ora si tenta di ovviare ad un inconveniente grave. Anche noi siamo un ente pubblico, anche lo Stato è un ente pubblico. Questi organi a carattere burocratico abbisognano del controllo. Lo ha riconosciuto la Giunta regionale, la quale ha in questo campo la specifica competenza. Quindi se vogliamo creare questo meccanismo di controllo dobbiamo far sì che esso sia effettivamente un meccanismo di controllo. E come si esercita? Soltanto intervenendo nella revisione della contabilità oppure seguendo la amministrazione passo per passo, per evitare deragliamenti? Quale controllo vogliamo? Il puro e semplice controllo contabile? Quello lo può fare l'ente Regione che in materia ha la competenza. Perchè occorre nominare un collegio dei revisori dei conti? Il vizio di forma sta ancora nella legge statale, è lo Stato che non ha fatto la debita distinzione fra organo burocratico e organo elettivo. L'organo burocratico che tende a determinati fini pur esso ha bisogno di ben diverse sistemazioni; l'organo elettivo ce ne ha anche troppi organi di controllo!

Ora mi domando: si vuole il revisore ufficiale dei conti tratto, come dice l'art. 2, da coloro che regolarmente sono iscritti nell'albo? Allora abbiamo di fronte a noi dei tecnici della contabilità. Si vuole invece il controllore il quale non solo sia lo specialista della contabilità, ma anche colui che segua le vicende di affari di questo ente?

Allora dobbiamo avere il coraggio di dire che non vogliamo il revisore dei conti puro e semplice, ma il sindaco come configurato dal Codice Civile. Cercheremo un'altra denominazione per eliminare un'anomalia formale. Allora avremo effettivamente il controllo! Nella contabilità si fa sparire l'universo intero; ma non è tanto quello che interessa noi, abbiamo detto tante volte che a noi interessa effettivamente l'andamento degli affari di questo ente.

E allora, se la proposta della Giunta e la proposta della Commissione è quella di arrivare a

creare un organo di controllo, è bene che sia effettivamente un organo di controllo, e che questo organo di controllo sia presente, ben inteso, alle sedute del consiglio di amministrazione. Nella Regione, nei Comuni o nella Provincia, non è necessario; i revisori dei conti sono sempre presenti alle sedute del Consiglio; se hanno bisogno di prendere qualche cosa piombano in segreteria e si fanno vedere le delibere, ma in linea di massima sono sempre al corrente degli affari; i sindaci no, i revisori dei conti meno ancora, i quali vengono due o tre volte all'anno quando è necessario, e come possono seguire passo per passo gli affari della amministrazione? Se noi vogliamo un organo di controllo deve essere veramente un organo di controllo; altrimenti è meglio abolirlo.

PRESIDENTE: E' stato proposto di rinviare questo punto e metterlo all'ultimo punto dell'Ordine del giorno. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Il 5° punto diventerà il 13° punto del nuovo Ordine del giorno.

Punto VI dell'Ordine del giorno: Disegno di legge n. 169: « *Modificazioni alla legge regionale 10 novembre 1950, n. 21* ».

La parola all'Assessore all'Agricoltura per la lettura della relazione.

DIETL (Ass. all'Agricoltura e Foreste - S.V.P.): (legge la relazione).

PRESIDENTE: Lettura della relazione della Commissione.

PEDRINI (D.C.): (legge la relazione).

PRESIDENTE: E' aperta la discussione generale.

Se nessuno prende la parola pongo in votazione il passaggio alla discussione degli articoli: unanimità.

Art. 1.

« *L'art. 4 della legge regionale 10.11.50, n. 21, è abrogato e sostituito dal seguente: « Le domande di contributo, debitamente documentate, dovranno essere presentate prima dell'acquisto dell'attrezzatura agricola e comunque non oltre il 30 aprile di ogni anno, all'Assessorato regionale alla Agricoltura e Foreste.*

L'Assessorato trasmetterà le domande, per il relativo esame, alla Commissione così composta:

— *Assessore regionale all'Agricoltura e Foreste o suo delegato, che la presiede;*

— *due consiglieri provinciali per ciascuna delle due Province di Trento e di Bolzano, designati dai rispettivi Consigli provinciali;*

— *un rappresentante per ciascuno degli Ispettorati provinciali dell'Agricoltura di Trento e di Bolzano e, in seguito, degli uffici che li sostituiranno;*

— *quattro esperti in materia agraria, due per ciascuna provincia.*

I membri della Commissione vengono nominati con decreto del Presidente della Giunta Regionale e restano in carica per la durata della legislatura regionale, nel corso della quale sono stati nominati ».

BRUSCHETTI (D.C.): Dovrei fare un'osservazione, dato che questa legge viene adesso modificata e dato che noi, attraverso l'esperienza, abbiamo potuto constatare quelli che sono i difetti della stessa. Se noi teniamo presente che i beneficiati sono i proprietari, affittuari coltivatori diretti, vorrei chiedere all'Assessore ed al Consiglio se si potesse inserire in questi beneficiari anche i mezzadri, dato che i mezzadri sono una categoria, la quale lavora il terreno del padrone senza che lo stesso dia la attrezzatura necessaria. Perciò propongo l'inclusione anche dei mezzadri.

PRESIDENTE: L'avverto che occorre l'emendamento scritto e sottoscritto da tre Consiglieri. Aspettiamo l'emendamento.

E' stato presentato dai cons. Bruschetti, Pedrini e Fronza, l'emendamento che modifica il vecchio art. 1 inserendo dopo la parola « proprietario » la parola « mezzadri ». Il nuovo art. 1 proposto suonerebbe così: « L'art. 1 della Legge regionale 10.11.1950, n. 21, è abrogato e sostituito dal seguente: « Allo scopo di aiutare piccoli proprietari, mezzadri e affittuari coltivatori diretti, e loro associazioni, la Regione è autorizzata a stanziare annualmente in bilancio fondi per la concessione di contributi sul prezzo netto di acquisto di macchine e attrezzi moderni utili all'agricoltura, nella misura non inferiore al 20% e non superiore al 50% della spesa ammessa al contributo predetto ».

Chi chiede la parola su questa proposta?

SAMUELLI (Ass. alle Finanze - D.C.): Osservo che le macchine ai mezzadri devono essere fornite dai proprietari; perciò non sono d'accordo con l'emendamento presentato da Bruschetti.

RAFFAELLI (P.S.I.): Sono invece di parere diverso. Infatti una cosa sono i patti colonici scritti, un'altra cosa è la pratica, almeno per quello che riguarda la provincia di Trento, nella generalità dei casi dei mezzadri. Nella minor parte dei casi

avvicine che un concedente applica onestamente e correttamente quella che è la prescrizione del patto colonico, ma nella maggior parte dei casi i mezzadri si devono arrangiare. Questa è la verità. Quindi potrebbe darsi che una formulazione così assoluta desse luogo anche a delle possibili speculazioni; so che una delle obiezioni è questa, che il mezzadro potrebbe chiedere, spinto dal concedente, un prestito in un certo senso, a nome del concedente stesso.

Non vedo però come lo potrebbe fare quando il concedente stesso può fare la stessa cosa. Quindi anche questa obiezione non regge molto, perchè, ripeto, non vedo come il concedente dovrebbe servirsi del mezzadro, dato che la legge si riferisce in primo luogo a lui. Per queste ed altre considerazioni ritengo molto opportuno inscrivere l'emendamento proposto da Bruschetti e da altri Consiglieri.

BRUSCHETTI (D.C.): Credo che la tesi sostenuta da Samuelli non abbia un fondamento così forte da spingermi a ritirare l'emendamento. Qui da noi l'80% dei mezzadri sono mezzadri in parte e in parte lavorano la loro terra. In base alla legge non potrebbero avere il contributo perchè la loro terra forse non è sufficiente per avere il contributo e quindi fra una parte di mezzadria e una parte di proprietà hanno la possibilità di concorrere un po' alle esigenze moderne.

Comunque sono d'accordo e d'avviso anch'io che le mezzadrie attuali scritte e registrate rimangono sulla carta; la realtà delle cose è questa: soltanto in un paese dove vi sono 61 mezzadri, 58 mezzadri non hanno altro che la casa e la campagna a mezzadria; il resto, bestiame e macchinario, è tutto del concedente. Non viene rispettata per niente la disciplina e le norme fissate per tale settore. Quindi mi permetto sostenere il mio punto di vista, che non è mio ma proviene dalla mezzadria, la quale chiede sia fatta giustizia e riconosciuto il suo diritto.

SAMUELLI (Ass. alle Finanze - D.C.): Ha messo in rilievo Bruschetti un aspetto interessante, cioè il caso frequente del mezzadro che è anche piccolo proprietario; ebbene, non vi è un impedimento nella legge attuale ad ammettere al contributo il richiedente che riveste questa qualifica, appunto perchè è anche proprietario.

Inserendo questo emendamento noi veniamo a sancire il principio di dover intervenire proprio là dove c'è la mezzadria classica, o dove esiste l'obbligo, anche a termine dei patti, di fornire le macchine ai mezzadri. Per questa ragione mi oppongo all'emendamento.

DALLA ROSA (D.C.): Voglio completare un po' il pensiero di Bruschetti e precisare quello che è l'obbligo da parte del proprietario di fornire al mezzadro gli attrezzi necessari alla lavorazione dei campi. Se non sbaglio il capitolato del patto colonico vigente dice che il mezzadro è obbligato a fornire tutti i piccoli attrezzi necessari alla mezzadria, mentre rimane a carico del proprietario l'obbligo di fornire le grosse macchine, cioè quelle macchine che servono a più mezzadrie.

SAMUELLI (Ass. alle Finanze - D.C.): No!

DALLA ROSA (D.C.): Quindi se consideriamo le nostre mezzadrie, dove c'è un mezzadro che può avere due ettari a vigneto e un ettaro e mezzo a frutteto e chiede il contributo per l'acquisto di una moto-pompa questa serve per quella mezzadria esclusivamente, e perciò il proprietario non è obbligato a fornire quel determinato attrezzo, ma il mezzadro se lo deve acquistare con i propri mezzi.

Quindi proprio là ci troviamo di fronte al preciso obbligo da parte del mezzadro di acquistare queste macchine. Sarà poi chi effettua l'istruttoria della pratica che deve andare a vedere se quella determinata macchina serve per quella mezzadria oppure no. Qui l'Assessore dovrà dare precise disposizioni ai propri uffici di collaudo perchè precisino questo stato di cose, cioè vedere che quelle determinate macchine ammesse al contributo non servano per più mezzadrie, perchè allora il discorso cambia.

Per questo sono d'accordo con l'emendamento presentato da Bruschetti e Pedrini, e prego proprio i signori della Giunta e l'Assessore di volerlo accogliere.

DIETL (Ass. all'Agricoltura e Foreste - S.V.P.): Dopo le spiegazioni e delucidazioni date non vedo difficoltà di accettare questo emendamento. Quindi posso dire che la Giunta regionale non è contraria all'emendamento presentato da Bruschetti.

PRESIDENTE: E' posto ai voti l'emendamento che costituisce un nuovo articolo 1 con il testo preletto: maggioranza favorevole, 3 astenuti.

L'art. 1 diventa art. 1 bis.

E' posto ai voti l'art. 1 bis già letto: unanimità.

Art. 2.

« L'art. 5 della suddetta legge è abrogato e sostituito dal seguente: « Della Commissione suddivisa in due sottocommissioni, funzionanti in ciascuna delle due Province, presenterà all'Assessorato regionale all'agricoltura e foreste non oltre il 30 settembre di ogni anno una relazione illustrativa sulla graduatoria di merito dei vari concor-

renti, effettuata tenendo conto, per ogni categoria, dell'adeguatezza delle macchine e degli attrezzi da acquistarsi, alle esigenze e necessità effettive della azienda, nonché alla potenzialità economica della medesima e del richiedente ».

E' posto ai voti l'art. 2: unanimità.

Art. 3.

« Il Presidente della Giunta Regionale, previa deliberazione della Giunta, sentita la Commissione di cui all'art. 4, determinerà — di anno in anno — con proprio decreto, da emanarsi entro il 31 dicembre le categorie delle macchine e degli attrezzi rurali ammissibili al contributo nell'anno successivo, distintamente per le due Province ».

BRUSCHETTI (D.C.): L'art. 3 prevede che il Presidente della Giunta determinerà di anno in anno, con proprio decreto, da emanarsi entro il 31 dicembre, le categorie delle macchine e degli attrezzi rurali ammissibili al contributo nell'anno successivo. Ora, siccome ci troviamo in gennaio vorrei chiedere all'Assessore con quale criterio avrebbe intenzione di far funzionare la legge, tenuto presente che siamo già al 7 gennaio.

DIETL (Ass. all'Agricoltura e Foreste - S.V.P.): L'osservazione di Bruschetti è motivata e devo ammettere che prevedevamo che il provvedimento fosse emanato entro il 31 dicembre. Ad ogni modo devo rilevare che abbiamo previsto la ammissione di un numero limitato di opere. Convengo naturalmente che questa era piuttosto una indicazione generica, non basata sul testo preciso della modifica, dell'emendamento da farsi. Quindi mi permetterò di aggiungere una norma transitoria, onde regolare anche questo punto.

PRESIDENTE: E' posto ai voti l'art. 3: unanimità.

Art. 4.

« La Commissione regionale e le due sottocommissioni provinciali, nominate con decreto del Presidente della Giunta Regionale 6.6.1953 n. 35 restano in carica fino alla scadenza della legislatura regionale in corso.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione ».

Si prepara un emendamento per la norma transitoria.

C'è la proposta di inserire un secondo comma all'art. 4 del seguente tenore: « Per la prima applicazione della presente legge il termine indicato all'art. 3 viene prorogato al 15 febbraio 1955 ».

Chi è d'accordo con questo emendamento è pregato di alzare la mano: unanimità.

E' posto ai voti l'art. 4: unanimità.

Prego distribuire le schede. (*Segue votazione a scrutinio segreto*).

Esito della votazione: 33 votanti, 32 sì, 1 scheda bianca.

Punto VII dell'Ordine del giorno: Disegno di legge n. 170: « Modificazioni alla legge regionale 10 novembre 1950, n. 20 ».

DIETL (Ass. all'Agricoltura e Foreste - S.V.P.): (legge la relazione della Giunta).

PRESIDENTE: Lettura della relazione della Commissione.

PEDRINI (D.C.): (legge la relazione della Commissione).

PRESIDENTE: E' posto ai voti il passaggio alla discussione per articoli: unanimità.

E' stato presentato un emendamento per la istituzione di un nuovo art. 1, a firma Pedrini, Tur-rini, Banal, del seguente tenore: « L'art. 1 della legge n. 20 del 10.11.1950 è abrogato e sostituito dal seguente:

« Allo scopo di favorire l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario-agrario da parte di piccoli mezzadri e affittuari coltivatori diretti, la Regione è autorizzata a stanziare annualmente in bilancio fondi per la concessione di contributi nella misura non inferiore al 15% e non superiore al 40% della spesa ammessa al contributo predetto ».

Chi chiede la parola su questa richiesta di emendamento?

AMONN (S.V.P.): Illustrare!

PEDRINI (D.C.): C'è una stretta analogia con l'emendamento presentato alla legge n. 21. L'Assessore Samuelli diceva: « ma può approfittare eventualmente anche il mezzadro, come piccolo proprietario »; però può darsi il caso che la piccola proprietà sia così ridotta per cui non convenga l'aiuto. Infatti l'art. 5 della legge dice: « tenendo conto dell'adeguatezza delle macchine e degli attrezzi da acquistarsi alle esigenze e necessità effettive dell'azienda, nonché alla potenzialità economica della medesima e del richiedente ».

E' frequente il caso del contadino che ha per esempio una piccola stalla ed una concimaia che serve per la sua piccola proprietà, ma la concimaia l'alimenta con il bestiame, che si mantiene sul terreno preso a mezzadria.

BRUGGER (S.V.P.): Wenn ich bei dem Regionalgesetz N. 21 für den Einschluss des kleinen

Halbpächters war, so bin ich jetzt beim Gesetz N. 20 nicht dafür.

Beim Gesetz 21 habe ich mir den klassischen, normalen Halbpächter vorgestellt, der kein Eigentum besitzt; wenn ein Halbpächter aber Eigentum besitzt, dann ist er ja bereits im vorhergehenden Gesetz berücksichtigt. Falls nun der reine Halbpächter befugt werden sollte, feste Anlagen auf fremden Grund zu bauen, dann würde man in diesem Falle nicht ihm sondern dem Eigentümer helfen. Bei den Maschinen hingegen war es etwas anderes: die Maschinen kann sich der Halbpächter, wenn er den Pachtvertrag ändert und irgendwo anders hinzieht, mitnehmen, die festinvestierte Anlage hingegen wächst immer dem meist grossen Grundeigentümer zu, der seine Gründe in Halbpacht vergibt.

Was den Beweggrund von Dr. Pedrini betrifft, dass er mit dieser Massnahme in erster Linie jene berücksichtigt wissen wollte, die einerseits mehr Halbpächter, andererseits Kleingrundbesitzer sind, so möchte ich diesbezüglich erklären, dass die Möglichkeit, diese kleinen Eigentümer einzuschliessen, auch gegeben ist, wenn man nicht expressis verbis den Halbpächter in das Gesetz aufnimmt, denn es kann ihm ja ein Beitrag unter dem Titel des Kleinrentenbesitzers gegeben werden.

PEDRINI (D.C.): Forse bisogna aggiungere nell'emendamento: per quanto riguarda solo i proprietari e i mezzadri.

PRESIDENTE: Allora lei che cosa vorrebbe aggiungere?

PEDRINI (D.C.): « Limitatamente ai lavori che vengono effettuati sulla proprietà del mezzadro ».

PRESIDENTE: Allora viene considerato mezzadro?

PEDRINI (D.C.): E' una figura intermedia.

BRUGGER (S.V.P.): Die Einwendung von Dr. Pedrini ist meiner Meinung nach auf dem Verwaltungswege lösbar. Bei gemischten Eigentums-bezw. Halbpachtverhältnissen, also im Falle, den Herr Dr. Pedrini vorsieht, d.h. wenn es sich um Kleinrentenbesitzer handelt, die, um existieren zu können, halbpachten müssen, kann ja im Verwaltungswege bereits mit dem bestehenden Text diesem Betreffenden z.B. für die Düngerstätte der Beitrag gegeben werden: es ist Angelegenheit einer Regelung des Regionalausschusses, dass diesem Betreffenden ein Beitrag gegeben werden kann, wenn er nachweist, dass er einen langfristigen Halbpachtvertrag hat.

Ich glaube, dass hier ohne weiteres auch mit der ursprünglichen Fassung des Artikels die Möglichkeit besteht, diesen Leuten, die Eigentümer und Halbpächter zugleich sind, mit diesem Gesetz behilflich zu sein.

PRESIDENTE: Dunque l'emendamento di Pedrini è questo: « Piccoli mezzadri limitatamente al fondo di loro proprietà ».

DIETL (Ass. all'Agricoltura e Foreste - S.V.P.): Se per quanto riguarda la legge n. 21, attrezzi e macchine, abbiamo potuto senz'altro accettare lo emendamento per l'inclusione dei mezzadri, in questa legge n. 20, che prevede contributi per miglioramenti fondiari agrari, non vedo la possibilità di includere i mezzadri. Accettando questo emendamento si potrebbe arrivare al punto che i mezzadri percepiscono un contributo per la costruzione di vani sul terreno altrui, ed a questo non possiamo arrivare. Non posso quindi accettare l'emendamento.

PEDRINI (D.C.): Ritiro l'emendamento riservandomi di ritornare sull'argomento.

DIETL (Ass. all'Agricoltura e Foreste - S.V.P.): In via amministrativa.

PRESIDENTE: Art. 1:

« L'art. 3 della legge regionale 10.11.50, n. 20, è abrogato e sostituito dal seguente: « Sono escluse dalla concessione del contributo di cui all'art. 1, quelle opere che abbiano fruito o per le quali sia stato chiesto un contributo dello Stato o di altri enti ».

E' posto ai voti l'art. 1: unanimità.

Art. 2.

« L'art. 4 della suddetta legge è abrogato e sostituito dal seguente: « Le domande di contributo, debitamente documentate, dovranno essere presentate prima dell'inizio dei lavori e comunque non oltre il 30 aprile di ogni anno, all'Assessorato regionale all'Agricoltura e Foreste.

L'Assessorato trasmetterà le domande, per il relativo esame, alla Commissione così composta:

— Assessore regionale all'Agricoltura e foreste o suo delegato, che la presiede;

— due Consiglieri provinciali per ciascuna delle due Province di Trento e di Bolzano, designati dai rispettivi Consigli provinciali;

— un rappresentante per ciascuno degli Ispettorati provinciali all'Agricoltura di Trento e di Bolzano e, in seguito, degli uffici che li sostituiranno;

— quattro esperti in materia agraria, due per ciascuna provincia.

I membri della Commissione vengono nominati con decreto del Presidente della Giunta Regionale e restano in carica per la durata della legislatura regionale, nel corso della quale sono stati nominati ».

E' posto ai voti l'art. 2: unanimità.

Art. 3.

« L'art. 5 della legge stessa è abrogato e sostituito dal seguente: « Detta Commissione, suddivisa in due sottocommissioni, funzionanti in ciascuna delle due provincie, presenterà all'Assessorato regionale all'agricoltura e foreste, non oltre il 30 settembre di ogni anno, una relazione illustrativa sulla graduatoria di merito dei vari concorrenti, effettuata tenendo conto, per ogni categoria, della natura e della importanza dei lavori da farsi, nonché delle annesse difficoltà di esecuzione, della potenzialità economica della rispettiva azienda agricola del richiedente ».

E' posto ai voti l'art. 3: unanimità.

Art. 4.

« Il Presidente della Giunta Regionale, previa deliberazione della Giunta, sentita la Commissione di cui all'art. 4, determinerà — di anno in anno — con proprio decreto, da emanarsi entro il 31 dicembre, le categorie di opere ammissibili al contributo, nell'anno successivo, distintamente per le due provincie ».

E' posto ai voti l'art. 4: unanimità.

Art. 5.

« La Commissione regionale e le due Sottocommissioni provinciali, nominate con decreto del Presidente della Giunta Regionale 6.6.53 n. 34, restano in carica fino alla scadenza della legislatura regionale in corso.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione ».

E' stato presentato, in analogia alla legge 21, un emendamento, cioè quello di inserire un secondo comma all'art. 5 in modo che l'attuale secondo comma diventerebbe terzo comma. L'emendamento è del seguente tenore: *« Per la prima applicazione della presente legge il termine previsto all'art. 4 viene prorogato al 15 febbraio 1955 ».*

Chi è d'accordo con l'emendamento è pregato di alzare la mano: unanimità.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione: 33 votanti — 33 sì.

La seduta è sospesa per un quarto d'ora.

(Ore 12.15).

(Ore 12.30).

PRESIDENTE: La seduta è aperta.

Punto VIII dell'Ordine del giorno: Disegno di legge n. 158: *« Autorizzazione di supercontribuzioni comunali per l'anno 1954, a sensi dell'art. 69 dello Statuto regionale (V provvedimento) ».*

AMONN (S.V.P.): Propongo di dare per letta la relazione.

PRESIDENTE: Sono d'accordo di darla per letta?

CONSIGLIERI: Sì.

PRESIDENTE: Relazione della Commissione degli Affari Generali (legge la relazione).

E' aperta la discussione generale. — Se nessuno prende la parola è posto ai voti il passaggio alla discussione per articoli: unanimità.

Art. 1.

I Comuni sottoelencati sono autorizzati, al fine di garantire il pareggio dei rispettivi bilanci, ad applicare, limitatamente all'anno 1954, le supercontribuzioni per ognuno indicate sui limiti massimi stabiliti dalle leggi vigenti:

MERANO: *il 100% sulla sovrimposta terreni; il 100% sull'addizionale all'imposta sui redditi agrari; il 50% sulle seguenti imposte comunali: patente, vetture, valore locativo, bestiame, cani, pianoforti e biliardi, macchine caffè espresso, insegne, licenza esercizi pubblici, occupazione spazi ed aree; il 50% su tutte le voci della tariffa delle imposte di consumo, esclusi il gas e l'energia elettrica.*

SENALE: *il 100% sulla sovrimposta terreni; il 50% su tutte le voci della tariffa delle imposte di consumo, esclusa l'energia elettrica.*

TRENTO: *il 400% sulla sovrimposta terreni; il 400% sull'addizionale all'imposta sui redditi agrari.*

E' posto ai voti l'art. 1: unanimità.

Art. 2.

« La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 dello Statuto Regionale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione ».

E' posto in votazione l'art. 2: unanimità.

Per la votazione a scrutinio segreto ci vuole il numero legale. (Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione: votanti n. 29; 29 sì.

La legge è approvata.

Vorrei avvertire, su richiesta del cons. Fronza Presidente della Commissione alle Finanze di Trento, che oggi alle ore 16 in Trento si riunisce la Commissione legislativa provinciale alle Finanze per l'espressione del parere sulle leggi che vanno al Consiglio Provinciale di Trento, leggi scolastiche.

Punto IX dell'Ordine del giorno: « Voto presentato dai consiglieri regionali Mitolo, Mantovani, Panizza, Dell'Antonio, Menapace, Defant e Fioreschy, riguardante i mutilati, gli invalidi e i congiunti di caduti della R.S.I. ».

Dò lettura del voto: « Il Consiglio Regionale — constatata la gravità della situazione in cui versano da oltre nove anni i mutilati, gli invalidi e i congiunti dei caduti già appartenenti alle forze armate della R.S.I.;

— considerato che il disegno di legge presentato al Senato e di prossima discussione presenta gravi lacune e non risolve in modo giusto il problema in quello spirito di pacificazione degli animi indispensabile a superare le divisioni create dal recente passato,

esprime il voto

che ai mutilati, invalidi e congiunti di caduti della R.S.I. vengano riconosciuti gli stessi diritti e di conseguenza la completa equiparazione con gli altri mutilati, invalidi e congiunti di caduti dell'esercito ».

Questo voto è in parte superato perchè si appoggia e dice di considerare il disegno di legge di prossima discussione, che presenta gravi lacune. Ora il disegno di legge è già discusso e già approvato. Caso mai bisogna fare un voto riferendosi al disegno di legge che sarà pubblicato

fra giorni, chiedendo un altro provvedimento in un prossimo futuro che migliori questa situazione. Perciò chiedo ai presentatori di ritirarlo e presentarne uno nuovo, perchè così non può andare.

MENAPACE (Ind.): D'accordo.

DELL'ANTONIO (D.C.): D'accordo.

ALBERTINI (Presidente Giunta Prov. D.C.): Sono d'accordo.

PRESIDENTE: Allora questo voto è ritirato.

Punto X dell'Ordine del giorno: *Interrogazioni e interpellanze.*

Possono essere svolte solo quelle che non sono dirette al Presidente della Giunta Regionale, perchè è assente.

Interrogazione del cons. Vinante. Il cons. Vinante è assente, quindi decade.

Interrogazione del cons. Raffaelli: decaduta per lo stesso motivo.

Altra interrogazione del cons. Raffaelli: decaduta.

Altra interrogazione del cons. Raffaelli: decaduta.

I presentatori delle interrogazioni decadute possono presentarne altre che verranno trattate alla fine dell'altro Ordine del giorno, perciò le devono rinnovare se hanno intenzione di farle discutere.

Una interrogazione del cons. Raffaelli può essere svolta perchè richiede risposta scritta e in base al Regolamento si può discutere perchè si può leggere la risposta scritta anche se non è presente l'interrogante.

Interrogazione urgente del 24 settembre 1954:

« All'Assessore Regionale agli Affari Generali — per sapere come ritenga conciliabile il referendum parziale indetto in alcune frazioni del Comune di Villalagarina per il 3 ottobre p.v. con l'osservanza del disposto del II comma dell'art. 2 legge regionale 7.11.1950, n. 16, e con l'art. 4 della stessa legge.

Chiedo risposta scritta.

Con osservanza. — dott. Guido Raffaelli ».

Leggo la risposta scritta, come previsto dal Regolamento:

Repubblica Italiana
REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE
Giunta Regionale

Trento, 5 ottobre 1954.

Prot. Gen. 1451/57/B

Al Consigliere Regionale: dott. Guido Raffaelli,
TRENTO
c. p. c. Al Sig. Presidente del Consiglio Regionale,
SEDE

Oggetto: Interrogazione urgente - Referendum
in alcune frazioni del Comune di Villa Lagarina.

In riferimento al quesito posto con l'interrogazione urgente dd. 24.9.1954 e per la quale è stata chiesta risposta scritta, preciso quanto segue:

1) Per una prassi ormai in atto sin dalla prima applicazione della L.R. 7 novembre 1950 n. 16, la formula principale di votazione per referendum concernente la ricostituzione di una o più frazioni in comuni autonomi, viene sempre estesa a tutti gli elettori del comune la cui circoscrizione viene variata, mentre le formule particolari interessanti solo l'una o l'altra delle frazioni del Comune medesimo, vengono sottoposte a votazione degli elettori di quella o di quelle frazioni.

Tale è il caso di Villa Lagarina per il distacco delle frazioni di Nogaredo, Sasso, Noarna, Castellano e Pederzano e loro ricostituzione in comuni autonomi, la cui formula votata il 28 ottobre 1951 conteneva appunto la questione di principio per la modificazione della circoscrizione territoriale del Comune di Villa Lagarina nella sua struttura creatasi dopo l'emanazione del R.D. 10.1.1929 n. 86.

Se poi il distacco di tali frazioni desse luogo alla ricostituzione di altrettanti comuni quante erano le frazioni oppure desse luogo alla costituzione di un nuovo comune con due o più delle frazioni il cui distacco era proposto, poteva interessare più direttamente ed esclusivamente le popolazioni dei ricostituiti comuni o del costituito nuovo comune e per tale motivo, attuando una prassi in atto, in data 25 ottobre 1953 vennero sentite nuovamente le popolazioni di Nogaredo, Brancolino, Sasso e Noarna, con formula particolare, per stabilire se il loro distacco da Villa Lagarina poteva dar luogo alla costituzione di un unico nuovo comune, anziché alla ricostituzione di altrettanti comuni come era stato loro proposto col precedente referendum del 28.10.1951 su formula generale.

2) La proposta di legge regionale per la costituzione del nuovo comune di Nogaredo con gli ex comuni di Nogaredo, Noarna e Sasso, approvata dal Consiglio Regionale il 10.6.1954, venne rinviata dal Governo in quanto il referendum del 1953 non può considerarsi valido quale complemento del referendum svoltosi nel 1951, per cui si rende-

va necessario, con la medesima formula adottata nel 1953, sentire anche le popolazioni appartenenti al nucleo comunale che rimane dopo il distacco di Nogaredo, Noarna e Sasso.

Al riguardo è d'uopo chiarire, in aggiunta a quanto detto al n. 1, che il referendum del 1951 aveva già risolto la questione di principio (scioglimento della compagine comunale sorta nel 1929) per cui la riunione degli ex sei comuni in due gruppi, proposta in un tempo successivo, ha fatto sì sorgere nuovi interessi, ma questi sono di natura particolare e ben distinti per ogni gruppo e sono comuni solo alle popolazioni di quel gruppo di ex comuni.

Da qui la possibilità di indire in tempi diversi il referendum tra le popolazioni del primo gruppo (ex comuni di Nogaredo, Noarna e Sasso) e quelle del secondo gruppo (Villa, Pedersano, Castellano) pur adottando la stessa formula, la quale, per le popolazioni del primo gruppo ha sciolto già nel 1953 l'interrogativo sulla loro convivenza futura nel nuovo ente e per le popolazioni interessate al referendum del 3 ottobre 1954, rappresenta non tanto un interesse nella costituzione del nuovo Comune quanto invece un particolare e diretto interesse per la nuova situazione che verrà a crearsi nel vecchio comune per effetto del distacco dei tre ex comuni di Nogaredo, Noarna e Sasso.

3) Da quanto sopra detto, appare ben consigliabile il procedimento adottato con il disposto dell'art. 2, secondo comma, ed art. 4 della legge regionale 7.11.1950 n. 16 sia in applicazione della prassi in atto (formula generale per tutta la popolazione ed unico referendum nella stessa giornata quello svoltosi nel 1951 — e formula a valore particolare con referendum in tempi diversi 1953 - 1954) sia sotto il profilo della complementarità tra il referendum del 1953 e quello del 1954.

L'Assessore Regionale
f.to dott. Alfonso Benedikter

Interrogazione del cons. Raffaelli all'Assessore all'Agricoltura.

Manca l'Assessore all'Agricoltura.

RAFFAELLI (P.S.I.): Allora decade perchè manca l'Assessore!...

PRESIDENTE: Viene trattata quando c'è.

RAFFAELLI (P.S.I.): Allora tratti le mie adesso che ci sono!...

PRESIDENTE: Questo il regolamento non lo prevede, lei le può ripresentare con lo stesso testo, e verranno trattate alla fine dell'Ordine del giorno.

Interpellanza del dott. Raffaelli all'Assessore all'Industria, Commercio:

« Interpello il signor Assessore all'Industria, Commercio, Turismo e Trasporti per sapere:

1) se è esatto che l'Assessore si è interessato alla modifica dell'orario del treno accelerato Verona-Trento che arriva in questa città alle ore 7,05, e con quale esito;

2) se ritenga di poter intervenire anche al fine di ottenere che a tale treno, come a quello in partenza da Trento per Verona alle ore 18,50, sia aggiunta almeno una carrozza, allo scopo di decongestionare la ressa dei viaggiatori sul tratto Trento-Rovereto e viceversa ».

BERLANDA (Assessore all'Industria, Commercio - D.C.): « L'Assessorato Trasporti, in relazione alle segnalazioni pervenutegli circa l'orario scomodo dell'accelerato mattutino n. 2104 da Verona a Trento, si è subito interessato, sia presso il Compartimento di Verona, sia in sede di conferenza oraria a Padova, di ottenere dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato un opportuno ritardo di tale treno. Si è pure interessato subito di fare eliminare l'inconveniente relativo all'eccessivo affollamento del succitato treno 2104 e dell'accelerato 2117 discendente, in partenza da Trento alle ore 18.50. L'interessamento ha sortito un esito favorevole e precisamente con decorrenza 1° dicembre è stata aggiunta una vettura di III classe alla composizione dei treni 2104 e 2117 e, con decorrenza 19 dicembre, giorno di variazione degli orari dei treni locali, il treno 2104 è stato ritardato di mezz'ora, arrivando a Trento alle ore 7.35 ».

RAFFAELLI (P.S.I.): Grazie.

PRESIDENTE: Interrogazione urgente del cons. Raffaelli:

« Interrogo il Signor Assessore regionale alla Industria, Commercio e Turismo per sapere:

1) se corrispondono al vero le notizie pubblicate dalla stampa locale del 29 ottobre 1954, in seguito a sua conferenza stampa, secondo le quali scambi di vedute fra l'Autorità Regionale e le rappresentanze delle categorie interessate, in merito alla nomina della Giunta Esecutiva della Camera di Commercio di Trento, sarebbero stati iniziati alcuni mesi prima della nomina stessa;

2) per quale ragione — in tal caso — alla Camera Confederale del Lavoro si è chiesta soltanto la designazione di una terna di candidati, e ciò con lettera in data 22 ottobre 1954, cioè di soli sette giorni anteriore alla nomina della predetta Giunta;

3) se ritiene una cosa seria la motivazione della scelta del candidato della C.I.S.L. signor Longo, dovuta, secondo una sua affermazione, al fatto che il Longo stesso è residente a Rovereto;

4) se, infine, non ritenga che vi sia ragione di considerare una misura oggettivamente settaria la esclusione assoluta dalla Giunta della C.d.C. di ogni rappresentante delle organizzazioni non ligie agli indirizzi della politica governativa, anche quando le stesse possono documentare di avere una rappresentanza preponderante delle categorie interessate.

Chiedo risposta scritta.

Con osservanza — dott. Guido Raffaelli ».

Leggo la risposta scritta a firma Berlanda:

Repubblica Italiana
REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE
Assessorato
Industria, Commercio, Turismo,
Trasporti

Trento, 10 novembre 1954.

Preg.mo Signor

Dott. Guido Raffaelli — Consigliere Regionale
TRENTO

Oggetto: Rappresentante Lavoratori nella Giunta Camerale di Trento.

Riferendomi alla interrogazione urgente da Lei sottoposta alla mia attenzione in data 2 corrente, mi pregio fornirLe alcune chiarificazioni in ordine ai singoli punti componenti il testo dell'interrogazione stessa.

1) Non è esatto che il sottoscritto abbia riferito ai rappresentanti della stampa locale di aver iniziato le trattative con le categorie per la formazione della nuova Giunta Camerale, ancora con alcuni mesi di anticipo, mentre è vero che in occasione della conferenza stampa ebbe a ricordare come già da mesi aveva preso contatti con i rappresentanti di « alcune » categorie economiche per preparare il terreno all'avvenimento e conoscere gli orientamenti degli interessati al riguardo.

2) Per « altre » categorie non si è vista l'esigenza di trattare la cosa a distanza di tempo ma solo all'atto del maturarsi degli eventi e pertanto tutto il settore del lavoro (e cioè ambedue le Organizzazioni di categoria) venne invitato ad esprimere una terna di nominativi, come del resto tutte le altre Organizzazioni economiche interessate, solo pochi giorni prima di procedere alla nomina dell'Organo chiamato a presiedere l'Ente Camerale.

3) *E' inesatta l'affermazione che la scelta del rappresentante dei lavoratori sia caduta sulla persona del sig. Longo per il fatto che lo stesso abbia la residenza a Rovereto: il particolare della residenza ha avuto solo un valore accidentale ma non determinante agli effetti della nomina.*

4) *Di fronte alla evenienza di scegliere un solo nominativo su sei (anzi sette) proposti dalle Organizzazioni del Lavoro, è evidente che si doveva ricorrere ad un atto di preferenza in una determinata direzione lasciando degli scontenti per la parte non considerata.*

Con distinti ossequi.

L'ASSESSORE — f. lo P. Berlanda

Interrogazione all'Assessore Turrini, a firma cons. Menapace:

« Chiedo di interrogare il Signor Assessore ai Lavori Pubblici per conoscere il quadro dell'ammontare dei contributi dati dalla Regione per impianti seggioviari, durante il periodo 1949-54, non avendo trovato nelle relazioni unite al Preventivo 1955 notizie analitiche al riguardo.

L'interrogante chiede risposta scritta ».

Leggo la risposta scritta in data 27 novembre 1954:

« In risposta alla interrogazione del cons. reg. dott. Luigi Menapace del 22 corr., comunico che nel periodo 1949-54 sono stati concessi contributi per impianti seggioviari (comprese funivie e teleferiche) per l'importo di Lire 66 milioni 741 mila.

Con ossequi. — L'Ass. dott. Donato Turrini ».

Interrogazione del dott. Luigi Menapace allo Assessore all'Industria e Commercio:

« Chiedo di interrogare il Signor Assessore all'Industria, Commercio e Turismo per conoscere l'ammontare dei contributi dati dalla Regione alle Aziende autonome di soggiorno e alle pro loco per impianti seggioviari, durante il periodo 1949-54, non avendo trovato nelle relazioni unite al Preventivo 1955 notizie analitiche al riguardo. L'interrogante chiede risposta scritta ».

La risposta scritta è molto lunga perchè è dettagliata per ogni pro loco.

MENAPACE (Ind.): Se non lo chiedono i colleghi per conto mio non occorre leggerla.

PRESIDENTE: Dò lettura dei contributi e sussidi concessi:

Contributi e sussidi alle Aziende autonome e alle Associazioni Pro Loco

ESERCIZIO 1950.

Moena: costruzione skilift	250.000
Prato Stelvio: costruzione seggiovia	300.000
Selva Gardena: costruzione seggiovia	750.000

ESERCIZIO 1951.

L.R. 24.9.1951 n. 12

Colle Isarco: costruzione sciovia	1.000.000
Prato Stelvio: compartecipazione costruzione seggiovia	1.450.000
Santa Cristina: impianto sciovia	300.000
Canazei: partecipazione azionaria seggiovia Belvedere	3.000.000
Trento: partecipazione azionaria seggiovia Bondone	2.000.000

ESERCIZIO 1952.

L.R. 24.9.1951 n. 12

Rovereto: partecipazione azionaria seggiovia Rifugio Lancia	1.000.000
Campitello: partecipazione seggiovia Col Rodella	1.700.000
Malé: Partecipazione seggiovia Monte Peller	2.500.000
L.R. 2.5.1952 n. 20 — contributi «una tantum»	
Seggiovia Marmolada-Canazei	2.340.000
Seggiovia Monte Pancugolo - Madonna di Campiglio	5.400.000
Sciovia Campiglio-Monte Spinale	3.960.000
Sciovia Vaneze-Monte Bondone	540.000
Sciovia Passo Rolle	324.000
Sciovia Alba di Fassa	648.000
Sciovia Alpe di Siusi	1.047.200
Skilift Alpe di Siusi	162.000
Azienda Autonoma Dobbiaco-Sciovia	672.000
Sciovia Passo Giovo	540.000
Sciovia Pedraces	675.000

Contributi su mutui.

Società Funivie S. Martino di Castrozza	1.250.000
Seggiovia Col Verde-S. Martino di C.	1.000.000
Seggiovia Monte Bondone	6.975.000
Seggiovia Rifugio Lancia-Rovereto	1.250.000
Seggiovia Monte Benedetto-Merano	854.000

ESERCIZIO 1953.

L.R. 24.9.1951 n. 12

Campitello: seggiovia Campitello - Col Rodella	2.000.000
Sesto Pusteria: potenziamento sciovia	250.000
Primiero: illuminazione seggiovia ed ulteriori attività	1.500.000

ESERCIZIO 1954.

L.R. 24.9.1951 n. 12

<i>Canazei</i> : compartecipazione costruzione sciovia ad Alba e altre attività	1.700.000
<i>S. Martino di Castrozza</i> : costruzione skilift a Passo Rolle ed altre att.	3.200.000
<i>Vigo di Fassa</i> : costruzione sciovia Vigo-Col Vael	1.400.000
<i>Andalo</i> : costruzione skilift	700.000
<i>Fai</i> : costruzione sciovia Santel	400.000
<i>Malé</i> : per lavori alla seggiovia del Peller	1.500.000
<i>Certosa di Senales</i> : costruz. sciovia	250.000
<i>Sesto</i> : per sistemazione ufficio informazioni, intendendo concorrere nel saldo delle passività incontrate per la costruzione dello skilift	900.000

L.R. 30.4.1952 n. 18

<i>Dobbiaco</i> : concorso nel saldo delle passività relative all'impianto della sciovia (tramite E.P.T. di Bolzano)	1.000.000
--	-----------

L.R. 2.5.1952 n. 20 — *Contributi su mutui.*

Seggiovia della Marmolada	3.000.000
Funivia S. Martino-La Rosetta	12.500.000

MITOLO (M.S.I.): Chiedo una copia della risposta.

VINANTE (P.S.I.): Anch'io chiedo una copia.

PRESIDENTE: Chi chiede la copia? Mitolo, Gelpi, Dalvit, Paris, Molignoni, Nardin, Vinante.

Interrogazione del cons. Menapace del 6 dicembre 1954:

« Chiedo d'interrogare il Signor Assessore ai Lavori Pubblici per conoscere il quadro analitico dell'ammontare dei contributi dati singolarmente ai diversi costruttori o promotori di impianti seggioviari, durante il periodo 1949-54, non avendo trovato nelle Relazioni unite al Bilancio Preventivo 1955 notizie analitiche al riguardo, nè avendo trovato tali notizie nella risposta — della quale ringrazio — inviatami in data 27 novembre a seguito della mia interrogazione del 22 dello stesso mese.

L'interrogante chiede risposta scritta ».

Leggo la risposta scritta dell'Assessore dott. Turrini:

Trento, 10 dicembre 1954

Ill.mo Signor
Presidente del Consiglio Regionale — TRENTO

In risposta alla interrogazione del consigliere regionale dott. Luigi Menapace del 6 dicembre, comunico che nel periodo dal 1949 al 1954 sono

stati concessi i contributi per impianti seggioviari (comprese funivie e teleferiche) elencati qui di seguito:

<i>Pro Loco S. Valentino Alla Muta</i> (Curon Venosta)	20.000.000 — 40% — 8.000.000.
<i>A. S. Rina</i> (Marebbe) costruzione teleferica Longega-Rina	8.500.000 — 50% — 4.250.000.
<i>A. S. Montechiaro</i> (Prato Venosta) impianto teleferica per trasporto materiale e servizio Masi Montechiaro Monte	6.050.000 - 50% - 3.025.000
<i>A. S. TANAS</i> (Lasa) costruzione teleferica per merci Oris-Tanas	6.380.000 — 70% — 4.466.000.
<i>Peio</i> costruzione funivia Cogolo-Peio	45.000.000 — 50% — 22.500.000.
<i>Az. Aut. Sogg. Colle Isarco</i> (Brennero) costruzione seggiovia Colle Isarco-Malga Gallina (I Totto)	16.000.000 — 50% — 8.000.000.
<i>S. A. Giogo S. Vigilio - Lana</i> ricostruzione funivia Lana-S. Vigilio	100.000.000 — 10% — 10.000.000
<i>Meltina</i> costruzione funivia Vilpiano - Meltina	10 milioni — 65% — 6.500.000.
TOTALE	Lire 66.741.000.

Con ossequi. — L'Assessore Dott. Donato Turrini
Interrogazione dell'on. Paris al Presidente della Giunta Regionale: sospesa.

Altra interrogazione di Paris all'Assessore all'Agricoltura: sospesa.

Interrogazione del cons. Vinante al Presidente della Giunta Regionale: sospesa.

Si continua con l'Ordine del giorno della sessione ordinaria:

Punto I dell'Ordine del giorno: Disegno di legge n. 143 bis: « *Costituzione del Comune di Nogaredo* ».

Lettura della relazione della Giunta.

BENEDIKTER (Ass. Affari Generali - S.V.P.):
(legge la relazione della Giunta).

PRESIDENTE: (Legge la relazione della Commissione Affari Generali).

E' aperta la discussione generale. La parola al dott. Raffaelli.

RAFFAELLI (P.S.I.): Ho pochissimo da aggiungere a quello che ho detto la volta precedente, e non importa se è stato dimenticato, non vedo la ragione per ripetere le considerazioni, che evidentemente hanno lasciato il tempo che hanno trovato, sulla inopportunità di questa separazione. Volevo riconfermare il mio parere in materia di questa deliberazione, che non trova giustificazione nè nella situazione obiettiva di Nogaredo nè nei risultati del referendum. Vorrei far notare che la Commissione Legislativa ha tenuto conto comun-

que ed ha ricordato nella sua relazione solo le cifre relativamente ai « sì » dimenticando le cifre delle astensioni che superano da sole i « sì » ed i « no » sommati.

Volevo anche notare che se è possibile dare alle astensioni quella interpretazione che ha dato l'Assessore Benedikter, è altrettanto lecito ritenere che la gran massa, la preponderante massa si sia astenuta per la ragione opposta, cioè per un senso di protesta e di *scocciatura* di fronte alla continua ripresentazione di un problema che nella realtà interessa, se vogliamo essere chiari, interessa sì o no 20 o 30 persone della frazione di Nogaredo e non interessa nessun altro dei 4.000 e rotti cittadini del Comune di Villa Lagarina. Per lo meno non si voglia far passare come sottaciuti voti positivi quelli dei 900 e più astenuti. Volevo ancora notare che per me è un artificio che non sta in piedi quello usato dall'Assessore agli affari generali nel fare il referendum; la legge sul referendum parla esplicitamente di obbligo di fare il referendum in tutti i comuni nello stesso giorno; non credo che la frase « nello stesso giorno » sia stata messa a caso; se l'hanno messa vuol dire che il referendum deve essere fatto in tutte le frazioni del comune nello stesso giorno, per cui farlo oggi in metà delle frazioni e sei mesi dopo, per riparare all'errore primitivo e per soddisfare la richiesta e l'osservazione del Governo, farlo nelle rimanenti frazioni non è adempiere scrupolosamente al disposto della legge.

Circa la motivazione e la giustificazione data dall'Assessore al secondo referendum, ripeto, ho già espresso il mio parere in questa sede; in questa circostanza ho voluto prendere la parola semplicemente per dire che non ho cambiato parere sulla inopportunità di questa separazione, semmai mi è stata riconfermata da ulteriori precisazioni e da ulteriori informazioni da parte degli interessati, per cui dichiaro che voterò contro anche questa volta.

DEFANT (P.P.T.T.): Naturalmente devo esprimermi in senso opposto al collega Raffaelli.

RAFFAELLI (P.S.I.): Non ne dubito..

DEFANT (P.P.T.T.): Qui il Consiglio Regionale, come in altre occasioni, non fa altro che rendere giustizia ad una popolazione, che, senza referendum e senza essere interpellata da alcuno, è stata congiunta ad altro comune. Oggi per lo meno abbiamo salvato la forma di interpellare la popolazione interessata. Mi meraviglio che Raffaelli punti sugli assenti... Quando mai, — e giustamente rilevava anche Menapace — quando mai gli assenti contano nella democrazia politica?!

RAFFAELLI (P.S.I.): Hanno torto!..

DEFANT (P.P.T.T.): Non s'è mai visto il caso in cui l'assente possa pesare con la sua assenza sulle decisioni del voto; è un controsenso; si può interpretare l'assenza in un senso come nell'altro; comunque l'assente aveva il dovere civico di intervenire a dare il suo voto contrario, se la sua opinione era contraria; non interviene? E' lecito supporre che si disinteressa del problema. Ma allora decidono gli intervenuti e la decisione degli intervenuti in due prove successive mi sembra chiara e fuori di ogni dubbio. Se del resto guardiamo le lettere che mi sembrano siano state inviate ai Consiglieri, è così chiara la posizione del nuovo comune di Nogaredo che ha anche gli usi civici ed ha anche altre possibilità, e che comunque vuole amministrarsi da sé.

Se il comune di Nogaredo avesse detto: « no, voglio rimanere con Villa Lagarina », io avrei detto: « sì va bene, rimani con Villa Lagarina ». Che cosa dobbiamo dire noi quando l'istruttoria è stata fatta a regola d'arte, cioè secondo la tecnica prevista dalla Legge, quando è stato effettuato il referendum, è stato ripetuto perchè l'autorità statale volle che si ripetesse, e l'esito è stato positivo?

Dobbiamo noi votare contro e pretendere di sapere più noi dei cittadini di Nogaredo?! Dobbiamo accettare il « sì » e il « no ». Se avessero detto « no » rimanevano aggregati. Comunque i requisiti della legge sono rispettati, i referendum sono stati favorevoli. C'è stata una serie di assenze: peggio per gli assenti; si dice che gli assenti hanno sempre torto ed hanno torto anche questa volta. Credo che il dovere del Consiglio Regionale sia quello di votare favorevolmente per queste precise ragioni.

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Mi dichiaro perfettamente d'accordo con Defant e in questo caso, disgraziatamente direi, non d'accordo con Raffaelli.

TURRINI (Ass. Lavori Pubblici - D.C.): Perchè disgraziatamente?

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Cioè sono dell'avviso che gli assenti hanno sempre torto e che quindi coloro che si assentano dal referendum non abbiano nessunissimo diritto di essere considerati assenti o presenti, a favore o a sfavore del referendum. Penso che questo concetto lo condivida l'Assessore Benedikter e di conseguenza penso che questo concetto sia condiviso dalla Giunta, e mi auguro che questo criterio sia mantenuto fra pochissimi giorni nella prossima tornata del Consiglio, quando si discuterà la legge abrogativa del referendum laddove pare che la Commissione Legislativa e la

maggioranza, cioè l'Assessore Benedikter e la Giunta, abbiano usato altro criterio e siano di tutt'altro avviso. Spero e mi auguro che questo concetto entri nella legge e non si facciano questioni di *quorum* e si mantenga la dizione primitiva della legge, presentata per iniziativa consiliare.

ALBERTINI (Presidente G. P. Trento - D.C.): Dobbiamo tener presente che siamo in sede di una votazione rinnovata, in cui si deve tener conto della precedente deliberazione del Consiglio Regionale, il quale si è espresso favorevolmente per questa soluzione e che solo per un vizio di procedura — sul quale ci sarebbe da discutere — è ritornata la discussione in Consiglio Regionale. Non è detto però che tutte le ragioni siano dalla parte del cons. Defant...

DEFANT (P.P.T.T.): Non lo pretendo neanche!

ALBERTINI (Presidente G. P. Trento - D.C.): ...perchè vi sono anche ragioni che ci lasciano perplessi quando si analizza l'esito della votazione. Giustamente quelli che non vanno hanno torto, però bisogna fare una correzione a questo principio, cioè quando si decidono le costituzioni di nuovi comuni che poi devono vivere nel futuro e non solo per un periodo transitorio, bisognerebbe che la popolazione fosse obbligata ad esprimersi con una determinata maggioranza, e non mi pare corretto che una minoranza possa decidere anche per la maggioranza che per varie ragioni opinabili si astiene dal voto. Sarebbe stato molto più opportuno comunque che il nuovo ente si costituisse con una maggioranza molto più consona alla responsabilità del voto; una maggioranza che desse la sensazione di una volontà ben precisa e individuabile. Su 515 elettori a Villa Lagarina abbiamo 366 astenuti, 120 voti positivi; a Pederzano su 426 elettori abbiamo 171 voti positivi, a Castellano lo stesso. E' vero che i maggiori interessati sono quelli di Nogaredo, Sasso e Noarna, i quali avevano già votato.

Io, invece di analizzare questi dati, vorrei portar qui altri aspetti che mi hanno sempre reso perplesso di fronte a questa decisione.

Il Comune di Villalagarina è stato unito con un atto di imperio, come avvenne per molti altri.

Nella provincia di Trento prima del 1927 avevamo 370 comuni su 208 che abbiamo oggi. La tendenza della popolazione è di avere il proprio comune anche se piccolo e di modeste possibilità economiche. Nel caso in esame, se volessimo applicare il principio di Defant dovremmo andare fino alla estrema conseguenza della costituzione dei sei comuni, perchè le popolazioni chiedono questo.

* Un'altra ragione mi lascia perplesso; ho esaminato il bilancio di Nogaredo: abbiamo unicamente delle entrate di imposte e tasse — le entrate patrimoniali non vanno oltre le 400 mila lire — di 3 milioni ed 800 mila.

Il comune di maggiori entrate fiscali è il comune di Villa Lagarina che ha oltre 8 milioni di tasse, ma con la pressione fiscale sui terreni e redditi agrari, tassa di famiglia ecc., che è senz'altro una delle più forti di tutti i comuni del Trentino; il comune è deficitario ed ha dovuto sopportare degli oneri notevoli per la strada di collegamento Villa Lagarina-Castellano. Vi saranno pertanto delle difficoltà nella determinazione delle quote per l'ammortamento del mutuo assunto a questo scopo. Non è dubbio anche che il comune sorge quasi con l'impossibilità di fare una determinata politica economica e amministrativa perchè non ne ha la possibilità.

Certamente ci sono anche delle ragioni che sono favorevoli, nel senso che oggi per questi contrasti il consiglio comunale è nella impossibilità di funzionare. Non si sa in che posizione si trovi adesso l'amministrazione, e forse può avvenire che domani questa soluzione eliminerebbe i contrasti esistenti. E' strano, i contrasti di solito sorgono fra il centro e le frazioni più lontane, le quali sono, per difficoltà di accesso al comune e per determinati interessi contrastanti, obbligate a tutelarsi con la richiesta della separazione e di costituirsi in comune autonomo. Qui invece il contrasto sorge fra il centro e la frazione più vicina perchè fra Villa Lagarina e Nogaredo c'è un tiro di sasso, c'è praticamente un unico agglomerato urbano e rurale, una strada di 400 metri.

A questo punto ci dobbiamo chiedere se sono effettivamente interessi oggettivi che sono in gioco o altri determinati interessi.

Non voglio dilungarmi, sono venuti anche da me in Provincia perchè hanno saputo di questa mia avversione, per convincermi. Evidentemente sul piano psicologico vi sono delle ragioni che dovremo considerare; sul piano oggettivo non sono riuscito a convincermi, perchè questa soluzione creerà una situazione di gravissimo disagio nelle popolazioni stesse. Direi che in una materia di questa importanza e delicatezza bisognerebbe pretendere l'espressione del voto di una maggioranza qualificata del 50% della popolazione se vuole costituirsi in comune autonomo; allora potremo anche dire che nasce un ente con un voto responsabile, preciso e deciso di una maggioranza che vuole seguire questo ente.

Castellano è la frazione più lontana ed è quella che ha sopportato i maggiori disagi dovuti allo

accentramento del comune a Villa Lagarina, e solo l'amministrazione ha operato sul piano civico tenendo conto di tutti gli interessi, compiendo importanti opere: la strada di collegamento a Castellano, le scuole nelle frazioni, strade per Brancolino e altre frazioni. Il capoluogo non ha fatto nulla per sé, ma ha cercato di accontentare, dimostrando alto senso di responsabilità e un altruismo non comune.

Questo ho potuto constatare, per cui ritengo che anche il desiderio di staccarsi non sia più così sentito come poteva essere 5 o 6 anni fa. Questo forse è il risultato delle astensioni, cioè le frazioni hanno compreso che il comune anche unito può tutelare molto bene gli interessi delle frazioni, e che forse l'unità degli sforzi può far raggiungere determinate concrete attuazioni di problemi ed esecuzioni di opere pubbliche, vedi scuola di Pederzano, se non erro, che è stata possibile proprio perchè c'era il comune unito, mentre il comune di Nogaredo non sarebbe capace di attuarla per l'impossibilità di avere i necessari importi sulla legge Tupini.

Anzi oggi si può dire che ci si può dividere perchè queste opere sono già state fatte e non ri-

mane molto da fare nel comune stesso. Però si deve fare una sede comunale a Nogaredo. Chi farà questa sede a Nogaredo, e con che mezzi si potrà fare? Succederà anche lì, come in alcuni altri comuni, che il consiglio comunale si troverà in una stanza d'albergo, e il sindaco porterà in tasca i timbri e le varie pratiche. Queste cose sono inammissibili; noi dobbiamo pretendere qualche cosa di più che il desiderio delle popolazioni di amministrarsi.

RAFFAELLI (P.S.I.): *Dène l'autonomia, fen ben tutt!*

ALBERTINI (Presidente G. P. Trento - D.C.): Per queste ragioni mi asterrò dal votare un provvedimento di questa natura.

DEFANT (P.P.T.T.): Ma voti contro allora!

ALBERTINI (Presidente G. P. Trento - D.C.): Voto anche contro se ciò le fa piacere!

PRESIDENTE: La seduta è tolta, si riprende martedì alle ore 9.

(Ore 14).